



Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
Regione Emilia Romagna
Centro Studi

Bologna, 11 Novembre 2015

A tutti gli Associati
Loro _____ Sedi

**OGGETTO: INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO.
RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO SULL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE.**

A completamento di quanto già comunicato relativamente alla delibera della Giunta Regionale del 15.06.2015, si allega alla presente la risposta ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Infatti il nuovo "atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile" approvato e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna in data 01.07.2015 è entrato in vigore secondo quanto previsto dal punto 8 il giorno 02.07.2015 .

Si riporta quanto già comunicato in precedenza :

Le modifiche apportate al campo di applicazione (punto 3.1) sono di rilevante impatto sull'attività dell'Amministratore di Condominio.

Si riportano i casi in cui occorre installare i dispositivi permanenti di ancoraggio in dotazione all'opera :

- 1. Interventi di nuova costruzione subordinati a permesso di costruire;*
- 2. Interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a Scia o **rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione (art.7 LR 15/13)**;*
- 3. Interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM (facciate vetrate continue che richiedono manutenzione) relativi ad almeno una intera facciata, subordinati a Scia o rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione (art.7 LR 15/13)*

Il punto di interesse è il n.2 .

Da una prima rapida lettura sembrerebbe che l'obbligo di installazione dei dispositivi di ancoraggio scatti nel momento in cui si eseguono opere di attività edilizia libera che sono soggette a comunicazione ai sensi dell'art. 7 della LR 15/2013.

Premesso che non esistono opere di manutenzione ordinaria che necessitano di comunicazione, la lettura del disposto non deve essere questa.

Il testo normativo va letto così :

rientranti

(rubrica dell'art.7 LR 15/13) attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione

Infatti; "attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione" non è altro che la rubrica (titolo) dell'articolo 7 della LR 15/13.

Secondo il nuovo disposto si ha l'obbligo di installare i dispositivi permanenti di ancoraggio se si eseguono opere rientranti nell'art. 7 della LR 15/13.

All'interno di tale articolo alla lettera a) vi sono gli interventi di manutenzione ordinaria.

Galleria Marconi, 1 (Via Marconi 29)
40122 **BOLOGNA**
Tel 051.228517 - Fax: 051.228487
E-mail: segreteria@anacibologna.com
Partita I.V.A.: 04255500375



ANACI

Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari

Regione Emilia Romagna

Centro Studi

Conseguentemente secondo quanto deliberato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale dal giorno 02.07.2015 prima di eseguire interventi di riparazione sulle coperture bisognerebbe installare i dispositivi di ancoraggio permanente in dotazione all'opera .

L'interpretazione iniziale è poi stata suffragata dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Opere pubbliche ed edilizia - Sicurezza e Legalità - Coordinamento ricostruzione che in data 28.09.2015 ha risposto allo specifico interpello :

Gentilissimo, riesco ora a rispondere al suo quesito.

La sua interpretazione della DGR n. 699/2015 è corretta.

L'allegato della LR n.15/2013 al punto a) "interventi di manutenzione ordinaria", che sono attuabili liberamente senza titolo edilizio, comprende anche interventi edilizi che riguardano opere di riparazione. E' quindi prevista l'installazione dei dispositivi permanenti contro le cadute dall'alto, soprattutto per assicurare che tutti i futuri lavori in copertura siano eseguiti in sicurezza.

E' chiaro che l'intervento sarà eseguito tenendo conto di tutte le misure previste dal DLgs n.81/2008 ma l'installazione dei dispositivi, prima, durante o dopo, è comunque necessaria.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento rimaniamo a disposizione.

Cordialmente

Trattandosi di un disposto normativo in contrasto con la normativa nazionale, si è deciso di rivolgere specifico interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La risposta allegata, ricevuta in data odierna via Pec, è cristallina e perentoria nelle conclusioni.

Conseguentemente :

secondo quanto deliberato dalla Giunta Regionale prima di eseguire interventi di riparazione sulle coperture occorre installare i dispositivi di ancoraggio permanenti in dotazione all'opera secondo quanto previsto dal nuovo "atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile".

Distinti saluti.

Il Direttore
Centro Studi Anaci Regionale
Geom. Marco Marchesi

Galleria Marconi, 1 (Via Marconi 29)

40122 **BOLOGNA**

Tel 051.228517 - Fax: 051.228487

E-mail: segreteria@anacibologna.com

Partita I.V.A.: 04255500375